
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **“Io tifo Aquila Basket – Trust Aquila”**

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita un'associazione non commerciale denominata “Io tifo Aquila Basket – Trust Aquila”. L'Associazione ha sede in Trento, Piazzetta Lunelli n.8/12 opera principalmente nel territorio della provincia di Trento.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione non ha scopi di lucro, per cui non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. E' apartitica e aconfessionale.

E' costituita da persone liberamente associate, desiderose di condividere, consolidare e divulgare con la propria passione i principi etici e sociali del “Progetto Aquila” nelle sue varie declinazioni, compresa l'attività della società sportiva che detiene i diritti sportivi di Aquila Basket (d'ora innanzi Club).

L'Associazione si propone di:

- a) sostenere e promuovere il “Progetto Aquila”, con particolare attenzione all'attività sportiva svolta, a tutti i livelli, dal Club attraverso un tifo organizzato, basato sui principi di lealtà e rispetto nei confronti degli avversari e di tutti gli altri soggetti che contribuiscono e partecipano a vario titolo a detta attività;
- b) promuovere ed incentivare la partecipazione dei giovani all'attività sportiva, educandoli ad esprimere la loro passione attraverso un tifo genuino e sano;
- c) sostenere l'attività sportiva del Club, devolvendo allo stesso almeno l'80% delle quote associative e comunque delle sue entrate;
- d) acquisire quote del Club ed incidere, anche tramite eventuali propri rappresentanti nel C.d.A., nelle decisioni dello stesso;
- e) organizzare raccolta di fondi per finanziare le proprie attività;
- f) svolgere ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché dalla elettività e temporaneità delle cariche associative.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata; la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che hanno interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. La qualifica di socio si acquista, dopo la presentazione di domanda scritta, con il versamento della quota associativa annuale. In tale domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale, ad osservare le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

La domanda per l'aspirante socio minorenni deve essere presentata da almeno un esercente la potestà parentale che sia già associato o contestualmente si associ pure lui, il quale risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni connesse alla qualità di socio.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Il socio ha diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività della Associazione;
- b) votare nelle sedi a ciò deputate, anche per la elezione degli organi della Associazione; il socio minore di età esprime il proprio voto tramite un esercente la potestà parentale;
- c) ricoprire, se maggiorenne, cariche negli organi della Associazione; gli esercenti la potestà parentale sui soci minorenni non possono essere eletti, se non sono anche essi soci.

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione del programma delle attività.

Art. 6 - Decadenza dei soci

La qualità di socio cessa, oltre che in caso di morte:

- per recesso, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa comunicazione;
- in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 30 settembre, con decorrenza immediata scaduto tale termine;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio:
 - a) non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) ha tenuto condotte, dentro e fuori l'Associazione, che danneggiano l'immagine del Club o che comunque sono di ostacolo al buon andamento dell'attività dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate al destinatario tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, con restituzione della quota versata.

Il provvedimento di esclusione può essere impugnato per iscritto dinanzi al Collegio dei Probiviri; l'impugnazione non sospende il provvedimento.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) la Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Collegio dei Probiviri;
- f) il Revisore dei Conti.

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione e rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, comunque sempre nel territorio provinciale, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da socio designato dall'Assemblea stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla stessa su proposta del Presidente e procede alla redazione del verbale in forma sintetica.

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e stabilisce modalità e ordine delle votazioni. Il Consiglio Direttivo, prima dell'inizio della Assemblea, effettua la verifica dei poteri dei partecipanti.

Il verbale dell'Assemblea, firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario, viene messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Ogni socio, se delegato per iscritto, può rappresentare in assemblea altri associati, nel numero massimo di dieci.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e sulla pagina di Facebook indicante gli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata dal Presidente, in qualsiasi momento, su richiesta del Consiglio Direttivo o su domanda motivata sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci.

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e patrimoniale nonché il preventivo annuale;
- elegge gli organi sociali;
- approva il programma delle attività sociali presentato dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti disciplinanti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati.

In caso di mancato raggiungimento di detto *quorum*, trascorsa un'ora dalla data fissata l'Assemblea si costituirà in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere sia in prima che in seconda convocazione avverranno a maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e sulla pagina di Facebook indicante gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifiche dello Statuto sociale; in tal caso, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti dei soci; in caso di mancato raggiungimento di detto *quorum*, trascorsa un'ora dalla data fissata l'Assemblea si costituirà in seconda convocazione se sarà presente almeno la metà degli associati; le delibere sia in prima che in seconda convocazione avverranno a maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento della Associazione, modalità della liquidazione e devoluzione del patrimonio; in tal caso, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 4 e un massimo di 9 membri, compreso il Presidente della Associazione, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati; fino a 500 associati il Consiglio Direttivo sarà composto da 3 membri più il Presidente, da 501 fino a 800 associati il Consiglio Direttivo sarà composto da 6 membri più il Presidente, oltre 800 associati il Consiglio Direttivo sarà composto da 8 membri più il Presidente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni e i membri sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- predisposizione del programma delle attività sociali da sottoporre alla Assemblea;
- nomina, al suo interno, del Vice Presidente dell'Associazione;
- verifica, in occasione delle assemblee, degli aventi diritto al voto;
- esclusione degli associati;
- redazione del rendiconto economico e patrimoniale nonché del preventivo annuale;
- predisposizione di regolamenti disciplinanti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione da sottoporre alla Assemblea;
- fissare la quota associativa annuale, differenziata per le seguenti fasce d'età: sino al compimento del sesto anno d'età, dal sesto sino al compimento del venticinquesimo anno d'età, oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età, con la prospettiva di favorire la partecipazione dei più giovani;
- stabilire la maggior percentuale, oltre al minimo previsto dall'art.2 del presente Statuto, delle quote associative e comunque delle entrate da destinazione al Club.

La carica di consigliere, come quella di Presidente, non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri, a mezzo e-mail contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare spedita almeno otto giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di tali formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Direttivo.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere nel corso del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione con uno dei soci per cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decadrà e dovrà essere rieletto dall'Assemblea. Il Presidente e i consiglieri decaduti rimarranno in carica sino alla nuova elezione e non potranno svolgere attività di gestione straordinaria.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, vigila e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvedendo a quanto necessario

per l'osservanza dello Statuto.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di mancata ratifica, il Presidente risponderà personalmente delle obbligazioni assunte a nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente rimane in carica 3 anni e può essere rieletto.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei soci, rimane in carica per tre anni e si compone di tre membri, che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio. La carica di proboviro non prevede alcun compenso, Qualsiasi socio di età superiore a 40 anni o con un'anzianità di associazione di almeno 5 anni può candidarsi per la carica di proboviro, purché non ricopra altre cariche sociali né intenda candidarsi ad esse.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde solo all'Assemblea dei soci; controlla il rispetto delle norme statutarie da parte dei soci e degli altri organi sociali, trasmettendo segnalazioni al Consiglio Direttivo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Decide inappellabilmente secondo equità, in via irrituale senza formalità di procedura, le controversie che dovessero sorgere tra soci ovvero tra soci e organi sociali con riguardo alle attività sociali (escluse quelle che per legge spettano ad altre autorità giudicanti) nonché le impugnazioni dei provvedimenti di esclusione di cui all'art.6 del presente Statuo.

Art. 15 - Revisore dei Conti

L'Organo di Controllo è costituito dal Revisore dei Conti.

Il Revisore dei conti dura in carica tre esercizi sociali. E' nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto; non ha diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese previa verifica del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti deve essere nominato tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare, vigila affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo.

L'organo di Controllo, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea. L'organo di Controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e amministrative o su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, conservato presso la sede sociale.

Art. 16 - Il Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

- dalle quote annuali dei soci,
- da eventuali quote supplementari dei soci,
- da eventuali contributi volontari dei soci o di terzi,
- da donazioni, lasciti testamentari e legati,
- da entrate derivanti da eventuali attività marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative,
- da entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni e da iniziative di raccolta di fondi,
- da ogni altra entrata e acquisizione che concorra al raggiungimento degli scopi sociali.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, il Consiglio Direttivo dovrà redigere entro 4 mesi apposito rendiconto da cui risultino le finalità, le spese sostenute e le entrate nel rispetto della legge.

Art. 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dall'1 giugno al 31 maggio di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e patrimoniale nonché del preventivo per l'esercizio seguente, che dovranno essere approvati dall'Assemblea da convocarsi entro 30 giorni dal 31 maggio. Il rendiconto e il preventivo verranno depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
